

M.M. no. 64 concernente l'approvazione della convenzione per l'esercizio delle competenze di Polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Orselina

Locarno, 11 novembre 2014

Al Consiglio Comunale

Locarno

Egredi Signori Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di conclusione di convenzione per l'esercizio delle competenze di Polizia comunale nella giurisdizione del comune di Orselina, sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Con messaggio governativo no. 6423 del 30 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il progetto di legge concernente la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che è stato oggetto di due rapporti da parte della Commissione della Legislazione di data 2 marzo 2011.
Il Gran Consiglio ticinese in data 16 marzo 2011 adottava la nuova legge sulla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, che una volta scaduti i termini di referendum, è stata pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi degli atti esecutivi no. 28 del 3 luglio 2012 unitamente al nuovo Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali. Entrambi i nuovi strumenti legislativi sono entrati in vigore il 1. settembre 2012.

In data 28 giugno 2012 il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ha ufficialmente presentato la nuova legge che ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e Comuni in materia di sicurezza ed in modo particolare per quanto riguarda il coordinamento delle attività di Polizia fra il corpo della Polizia cantonale e i corpi delle Polizie comunali. Un punto cardine della legge è quello secondo cui tutti i comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di Polizia di loro competenza. La nuova legge stabilisce inoltre che un Comune può costituire un proprio corpo di Polizia se dispone di un minimo di 5 agenti operativi più un comandante, che secondo l'accezione legislativa costituisce un corpo di Polizia comunale strutturato.

Questa particolarità permette a un Comune strutturato di sottoscrivere convenzioni con i comuni che non sono dotati di un proprio corpo di Polizia.

Il Regolamento d'applicazione stabilisce i compiti di Polizia aspettanti ai Comuni e le condizioni del loro esercizio.

2. La legge cantonale ha istituito 8 regioni di Polizia comunale con il relativo Comune polo., e meglio come indicato nell'allegato 1.

La regione 6, cui appartiene il nostro Comune, comprende i comuni della zona Locarnese est e la Vallemaggia mentre che Locarno è definito Comune polo.

La regione 6 comprende pertanto i seguenti comuni:

Locarno, Avegno-Gordevio, Brione Verzasca, Bosco Gurin, Brione s/Minusio, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina, Sonogno, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto.

Le disposizioni legislative cantonali definiscono i compiti conferibili alle Polizie comunali, che sono suddivisi in compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del relativo Regolamento, v. in dettaglio l'allegato 2 capitolo A); mentre che i compiti di cui al capitolo B possono essere richiesti in futuro sulla base di una delega ottenuta dal Consiglio di Stato).

3. Nei mesi scorsi il Municipio ha incaricato il Comando della Polizia comunale di avviare i necessari contatti con i comuni della nostra regione, ad eccezione dei comuni che sono già dotati di corpi di Polizia comunale strutturati (Minusio, Muralto, Gambarogno, Gordola, Lavertezzo e Tenero-Contra) in vista della conclusione delle Convenzioni per l'esecuzione dei compiti di polizia previsti dalla legge.

Con il presente messaggio siamo di conseguenza in grado di sottoporvi la conclusione della terza convenzione con il Comune di Orselina, mentre che la prima con il Comune di Cugnasco-Gerra è stata approvata dal vostro legislativo il 5 maggio 2014 (vedi MM no. 42 del 10 marzo 2014) con ratifica del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2014 e la seconda con il Comune di Terre di Pedemonte è stata approvata il 3 novembre 2014 (vedi MM no. 55 del 2 ottobre 2014).

Il Comune di Orselina ha sottoposto il progetto di convenzione al proprio legislativo comunale con MM no. 10/2014 del 3 novembre 2014, che sarà approvato nel corso del mese di dicembre.

Nel corso dei prossimi mesi dovremmo potere sottoporre i rimanenti comuni, ovvero quelli di Brione s/Minusio e Mergoscia. Per la Vallemaggia e la Valle Onsernone le trattative sono attualmente ancora in corso.

4. Le convenzioni con i singoli comuni vengono stipulate sulla base della convenzione tipo allestita dal Dipartimento delle istituzioni, ritenuto che il calcolo del contributo di ogni Comune è stabilito in base al numero della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno sulla base di un prezzo di prestazione procapite da definire tra i comuni interessati sulla base di indicazioni fornite dal Dipartimento delle istituzioni.
Ci preme inoltre sottolineare come le indennità procapite a carico dei comuni è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

La situazione relativa al contributo procapite del Comune di Orselina è la seguente:

Comune	Popolazione permanente al 31.12.2013	Contributo procapite	Contributo totale
Orselina	762	Fr. 157.--	Fr. 119'634.--

Per quanto riguarda la determinazione della popolazione conteggiabile fa stato la popolazione residente permanente secondo i dati stabiliti e pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica. Per popolazione residente permanente si intendono tutte le persone residenti durante un anno e comprende le persone di nazionalità Svizzera domiciliate, le persone di nazionalità straniera titolare di un permesso di domicilio o di un permesso di dimora della durata di almeno 12 mesi, i funzionari internazionali, i diplomatici e i membri delle loro famiglie nonché i richiedenti l'asilo con una durata di dimora complessiva di almeno 12 mesi (v. anche art. 3 RLCPol).

5. La conclusione di queste convenzioni di collaborazione ha evidentemente degli effetti anche sulla struttura, la composizione e l'organizzazione del nostro corpo della Polizia comunale di Locarno che dagli attuali 25 agenti operativi sulle 24 ore, dovrà essere potenziato ad un minimo di 30 agenti operativi, riservata comunque l'ulteriore evoluzione della situazione in seguito al convenzionamento con i comuni della Vallemaggia e della Valle Onsernone.

Questo sviluppo dell'effettivo comporterà anche il conseguente potenziamento del settore amministrativo e territoriale e questo per considerare gli ulteriori compiti assunti dal Comando della Polizia cittadina.

Una volta concluse tutte le convenzioni con i diversi comuni la situazione operativa ideale minima dovrebbe comportare un effettivo complessivo per il nostro Corpo della Polizia comunale di circa 60 unità (comprensivo di agenti di quartiere, servizio anti droga, servizi amministrativi, servizi tecnici e gestione suolo pubblico).

Senza addentrarci in complicati calcoli possiamo comunque assicurare che l'operazione è neutra dal profilo finanziario visto e considerato che gli oneri vengono proporzionalmente ripartiti su tutti i comuni convenzionati.

6. Il Municipio valuta in modo estremamente positivo l'entrata in vigore della nuova legge in materia, che chiude un iter eufemisticamente tormentato e che si è eccessivamente protratto nel tempo, e che ha anche sostanzialmente modificato il quadro normativo e operativo rispetto agli intendimenti originali.

Non possiamo mancare di rilevare che la conclusione delle convenzioni con i comuni va a beneficio della sicurezza dell'intera regione, permette di intervenire in modo mirato e efficace e in modo coordinato anche con gli altri comuni dotati di un proprio corpo strutturato e infine, evidentemente, facilita la collaborazione con la Polizia cantonale con la quale si intrattengono già da tempo ottimi rapporti di collaborazione.

In questo contesto le nuove disposizioni legislative prevedono l'adozione di nuovi mezzi tecnici e informatici coordinati, a cominciare ad esempio dalla rete radio di sicurezza (v. art. 9 RLCPol).

Il Municipio tiene a sottolineare che mai come ora sia opportuno potere disporre di corpi di Polizia ben strutturati, in grado di adempiere tutti i compiti che sono loro affidati e questo per una migliore protezione della nostra popolazione di fronte a un dilagante fenomeno

delinquenziale, ma anche per migliorare il senso di sicurezza di tutta la popolazione del nostro Cantone.

Siamo convinti che la Città, con il suo corpo di Polizia, può contribuire molto in questa direzione grazie anche all'appoggio con le Polizie strutturate che fanno parte della nostra regione 6.

Per la completare il quadro operativo è evidente che i comuni di Gambarogno, Gordola, Lavertezzo e Tenero-Contra, già riuniti in una Polizia intercomunale, con sede amministrativa e logistica a Gordola, dovranno successivamente completare il comprensorio di intervento territoriale tramite la conclusione di convenzioni con i comuni della Valle Verzasca.

In conclusione il Municipio, fermamente convinto della bontà e della necessità dell'operazione che vi sottoponiamo, vi invita a ratificare la conclusione della presente convenzione di collaborazione.

Per questi motivi vi invitiamo pertanto a risolvere:

È approvata la convenzione di collaborazione con il Comune di Orselina.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

Allegati:

1. elenco regioni di Polizia comunale nel Cantone Ticino;
2. elenco dei compiti conferibili alle Polizie comunali;
3. convenzione di collaborazione.

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della Gestione

Allegato 1
(art. 7 LCPol)

Le otto regioni di polizia comunale con il relativo comune polo, sono così composte:

REGIONE I (Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso)

Chiasso, Balerna, Breggia, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo.

REGIONE II (Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio)

Mendrisio, Arogno, Besazio, Bissonne, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Ligornetto, Maroggia, Melano, Meride, Riva San Vitale, Rovio, Stabio.

REGIONE III (Luganese, comune polo Lugano)

Lugano, Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bogno, Cademario, Cadempino, Cadro, Canobbio, Capriasca, Carona, Caslano, Certara, Cimadera, Collina d'Oro, Comano, Croglia, Cureglia, Curio, Grancia, Gravesano, Isonne, Lamone, Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mezzovico Vira, Migliaglia, Monteceneri, Monteggio, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Origgio, Paradiso, Ponte Capriasca, Ponte Tresa, Porza, Pura, Savosa, Sessa, Sonvico, Sorengo, Torricella Taverna, Valcolla, Vernate, Vezia, Vico Morcote.

REGIONE IV (Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco)

Giubiasco, Cadenazzo, Camorino, Gudo, Pianezzo, Sant'Antonio, Sant'Antonio, Sementina.

REGIONE V (Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona)

Bellinzona, Arbedo Castione, Claro, Gnosca, Gorduno, Lumino, Moleno, Monte Carasso, Preonzo.

REGIONE VI (Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno)

Locarno, Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Campo Vallemaggia, Cavigliano, Cerentino, Cevio, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Gambarogno, Gordola, Gresso, Isorno, Lavertezzo, Lavizzara, Linescio, Maggia, Mergoscia, Minusio, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto, Verscio.

REGIONE VII (Locarnese ovest, comune polo Ascona)

Ascona, Brissago, Centovalli, Losone, Ronco sopra Ascona.

REGIONE VIII (Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca)

Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio.

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2 LCPol)

Elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali (inclusi gli agenti dei posti misti)

A) Compiti di base (conferiti automaticamente con l'entrata in vigore della LCPol e del RLCPol)

1.	Circolazione stradale (LCStr e relative Ordinanze)	Condizioni
1.1	Tutte le competenze previste dagli art. 8 cpv. 1 lett. b) e 14 LACS e i compiti elencati all'art. 6 RLACS	
1.2	Incidente della circolazione	Incidente solo danni materiali con accertamento dei fatti.
1.3	Disciplinamento generale e locale del traffico	Secondo la prassi usuale o in base a singoli accordi specifici con la polizia cantonale, riservato l'art. 107 LOC.
1.4	Sequestro di veicoli, di licenze di condurre e di circolazione	Secondo quanto previsto dagli art. 54 cpv. 1 LCStr e 32 OCCS.
1.5	Segnalazioni alla competente autorità amministrativa su motivi di perdurante inattitudine alla guida	Secondo la prassi amministrativa già in vigore e in applicazione dell'art. 37 OCCS.
2.	Ordine pubblico in generale	Condizioni
2.1	Controllo d'identità	In applicazione degli art. 215 cpv. 1 lett. a) CPP e 25 cpv. 1 LPol.
2.2	Controllo all'interno di veicoli	In applicazione dell'art. 215 cpv. 2 lett. d) CPP.
2.3	Conflitti domestici (liti familiari, ecc.)	Solo come primo intervento, ad esclusione del seguito penale e l'eventuale misura di allontanamento che rimangono alla polizia cantonale, fatta salva la registrazione per il controllo di tutti gli interventi effettuati.
2.4	Servizio d'ordine pianificato in occasione di manifestazioni pubbliche	Secondo le disposizioni previste dai rispettivi comandi.
2.5	Mantenimento dell'ordine in occasione di manifestazioni a rischio di violenza	Secondo le disposizioni usuali o accordi particolari con la polizia cantonale a dipendenza delle circostanze.
3.	Altri interventi particolari	Condizioni
3.1	Rinvenimento di cadavere	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.2	Scomparsa di persona	Solo come primo intervento in coordinamento con la polizia cantonale.

3.3	Infortuni domestici	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.4	Infortuni sul lavoro	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi e le tracce.
3.5	Interventi per ricoveri coatti di persone bisognose di assistenza psichiatrica	Come intervento in supporto alla competente autorità decidente (medici, autorità tutorie ed altre previste dall'art. 20 LASP).
3.6	Allagamenti e scoscendimenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
3.7	Incendi, esplosioni e inquinamenti	Solo come primo intervento per assicurare i luoghi, le tracce e la sicurezza pubblica.
4.	Contravvenzione alla LStup	Secondo le vigenti disposizioni della normativa cantonale e gli accordi particolari con la competente autorità di perseguimento penale.
5.	Attività amministrative	Condizioni
5.1	Ricezione di denunce per smarrimento di oggetti e/o furto o smarrimento di documenti d'identità	Secondo la prassi usuale già in vigore.
5.2	Ricezione di querele allo sportello e servizio di consulenza all'utente	Secondo quanto previsto dall'art. 301 CPP, trasmettendo poi la querela alla polizia cantonale.
5.3	Sequestro di targhe per ordine della Sezione circolazione	Esecuzione e trasmissione alla Sezione circolazione del rapporto sull'avvenuto atto di sequestro.
5.4	Notifica di atti ufficiali	In applicazione dell'art. 85 cpv. 2 CPP o su specifiche indicazioni dell'autorità richiedente.
5.5	Esecuzione dello sfratto	Secondo le relative disposizioni di legge.
5.6	Controlli vari su ordine dell'autorità cantonale competente	Secondo le indicazioni specifiche stabilite di caso in caso dall'Autorità di perseguimento penale.
5.7	Rapporti e segnalazioni varie a autorità cantonali	Se richiesti o dalle circostanze o da doveri d'ufficio, oppure su esplicita richiesta dell'autorità cantonale competente.
5.8	Controlli e inchieste in materia di LStr	Secondo le disposizioni dell'autorità cantonale competente.
5.9	Tutte le competenze previste dall'art. 36 Lear e 86 RLear	
5.10	Controlli e inchieste in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante (art. 3)	
5.11	Controlli, inchieste e sequestri in materia di legge concernente la raccolta di funghi (art. 5)	

B) Compiti ulteriormente conferibili (solo con apposita e specifica delega singola del Consiglio di Stato, d'intesa con la competente autorità di perseguimento penale)

6.	Reati del CP perseguiti a querela di parte	Condizioni
6.1	Lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.2	Vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.3	Furto di lieve entità (art. 139 cifra 1 e 172ter CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.4	Danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.5	Diffamazione (art. 173 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.6	Calunnia (art. 174 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.7	Ingiuria (art. 177 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.8	Abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.9	Minaccia (art. 180 cpv. 1 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.10	Violazione di domicilio (art. 186 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
6.11	Esibizionismo (art. 194 CP)	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.	Altri reati	Condizioni
7.1	Inchieste per infrazione (semplice e bagatellare) alla LStup	Quelle fissate nella decisione di delega.
7.2	Competenza contravvenzionale in materia di legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante	Quelle fissate nella decisione di delega.

LEGENDA

- CP: codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
 CPP: codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale)
 LCStr: legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958
 OCCS: ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007
 LACS: legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985
 RLACS: regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999
 LPol: legge sulla polizia del 12 dicembre 1989
 LStr: legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
 Lear: legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010
 RLear: regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011
 LStup: legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (Legge sugli stupefacenti)
 LOC: legge organica comunale del 10 marzo 1987
 LASP: legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999
 Lorp: legge sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941

CONVENZIONE

tra

il Comune di ORSELINA
(Comune senza polizia strutturata)

e

il Comune di LOCARNO
(Comune polo)

che ha per oggetto

l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di ORSELINA da parte della polizia della Città di LOCARNO.

Premessa

Ritenuto

l'articolo 4 della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché

l'articolo 3 del regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 1° settembre 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e scopo

La convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Orselina ad opera della polizia della Città di Locarno.

Sono svolte dalla polizia della Città di Locarno le competenze di polizia di cui alla Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze di cui all'art. 107 della Legge organica comunale.

Le prestazioni di polizia di cui al precedente capoverso vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

Articolo 2

Finanziamento

Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Orselina versa al Comune di Locarno un'indennità risultato della moltiplicazione del numero di residenti (dati USTAT) al 31 dicembre dell'anno precedente per un prezzo di prestazione pro-capite.

Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è di CHF 157.--.
L'indennità per le prestazioni di polizia è versata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento alla Città di Locarno.

L'indennità pro-capite di cui al secondo capoverso è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente, la prima volta per l'anno 2016 rispetto all'indice del dicembre 2014.

Articolo 3

Collaborazione tra le parti

Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui all'art. 1 cpv.3, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, del singolo cittadino e di tutta la comunità.

Per le finalità di questa convenzione, ove necessario, possono essere organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

Articolo 4 Rendiconto

Entro il 1. aprile di ogni anno, la polizia della Città di Locarno redige all'attenzione del Comune di Orselina un rendiconto sull'attività svolta.

La polizia della Città di Locarno tiene rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione del Comune di Orselina; tali rapporti sono a disposizione del municipio del Comune di Orselina.

Inoltre la polizia della Città di Locarno segnala tempestivamente al Municipio di Orselina fatti rilevanti che sono anche di competenza comunale.

Articolo 5 Responsabilità civile

Il Comune di Locarno risponde dei danni causati dagli agenti della polizia in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 6 Contestazioni

Prima di adire il Consiglio di Stato, ogni contestazione in relazione alla convenzione o alle conseguenze della disdetta deve essere sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali (art. 7 RLCPol).

Articolo 7 Modifiche successive

Con il consenso delle parti e, riservata la ratifica del Consiglio di Stato, la convenzione può essere modificata in ogni tempo.

Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (Allegato 2, Sezione B), il Comune di Locarno informa delle stesse per tempo il Comune di Orselina e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui all'art. 2 può essere adeguata in seguito a trattativa tra le parti.

Articolo 8
Durata e disdetta

La convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore. Essa è rinnovata tacitamente per 1 (un) anno e così di seguito in mancanza di disdetta scritta di una delle parti 1 (un) anno prima della scadenza.

Articolo 9
Contravvenzioni in materia di circolazione stradale

L'importo delle contravvenzioni in materia di circolazione stradale è riversato al Comune di Orselina previa deduzione di un onere amministrativo forfettario di fr. 20.- per contravvenzione a favore del Comune di Locarno. Questo importo non soggiace al rincarato e una sua eventuale modifica richiede l'accordo scritto delle parti.

Gli importi incassati nell'anno che precede sono riversati entro il 1. aprile.

Articolo 10
Disposizioni finali

La convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte e una per il Consiglio di Stato.

Articolo 11
Entrata in vigore

Ottenuta la ratifica da parte del Consiglio di Stato, la convenzione entra in vigore il 01.01.2015.

Per il Comune di ORSELINA

.....

.....

Per il Comune di LOCARNO

.....

.....

Approvata dal Consiglio comunale del Comune ORSELINA il

Approvata dal Consiglio comunale del Comune LOCARNO il

Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il